

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1735

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

il 14 ottobre 1992 (v. stampati Senato nn. 373-385-512-527-603)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

CHIARANTE, SALVI, BARBIERI, D'ALESSANDRO PRISCO, GUERZONI, PEDRAZZI CIPOLLA, RANIERI, ROGNONI, TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI, BRESCIA, ALBERICI, BRUTTI, CAVAZZUTI, CHIAROMONTE, MIGONE, ADALBERTO MINUCCI, SCIVOLETTO, SENESI, SMURAGLIA, SPOSETTI, VISCO, TRONTI (373); MANCINO, MAZZOLA, COLOMBO, AZZARÀ, BALLESI, MURMURA, CONTI, CREUSO, DI BENEDETTO, GIACOVAZZO, LAURIA, MANZINI, MINUCCI DARIA, RICCI, VINCENZO RUSSO, TANI, GUZZETTI, MORA, GRAZIANI, ORSINI, DI NUBILA, COLOMBO SVEVO, BERNASSOLA (385); GAVA, MAZZOLA, COLOMBO, BALLESI, CONTI, CREUSO, DI BENEDETTO, LAURIA, MANZINI, MINUCCI DARIA, RICCI, VINCENZO RUSSO, TANI, GUZZETTI (512); ACQUAVIVA, SCEVAROLLI, GIUGNI, COVATTA, CAPPIELLO, CASTIGLIONE, CALVI, RIVIERA, ARDUINO AGNELLI, CIMINO, FRASCA, GANGI, SCHEDA, SELLITTI (527); PONTONE, MISSERVILLÈ, FILETTI, DANIELI, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MOLTISANTI, POZZO, RASTRELLI, RESTA, SIGNORELLI, SPECCHIA, TURINI, VISIBELLI (603)

Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 15 ottobre 1992*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. La Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, istituita con deliberazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 23 luglio 1992, elabora un progetto organico di revisione costituzionale relativo alla parte II della Costituzione, ad esclusione della sezione II del titolo VI, nonché progetti di legge sull'elezione delle Camere e dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

2. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assegnano alla Commissione i disegni di legge costituzionale ed ordinaria relativi alle materie indicate, presentati entro la data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Commissione esamina i disegni di legge ad essa assegnati in sede referente e secondo le norme del regolamento della Camera dei deputati, in quanto compatibili.

4. La Commissione, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunica alle Camere i progetti di legge di cui al comma 1 corredati da relazioni illustrative. Entro trenta giorni ciascun deputato o senatore, anche se componente del Governo, può presentare alle Presidenze delle Camere emendamenti, sui quali la Commissione si pronuncia nei successivi trenta giorni.

5. È in facoltà della Commissione trasmettere alle Camere, anche prima del termine di cui al comma 4, i progetti di legge da essa predisposti.

6. I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per l'iscrizione dei progetti di legge all'ordine del giorno delle Assemblee e stabiliscono la data entro la quale ciascuna Camera procede alla votazione finale.

7. La Commissione è rappresentata nella discussione dinanzi alle Assemblee

dal proprio Presidente e da uno o più deputati e senatori con funzione di relatori. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

ART. 2.

1. Il procedimento di cui alla presente legge si applica esclusivamente ai disegni di legge assegnati alla Commissione.

2. Nel corso dell'esame davanti alle Assemblee si osservano le norme dei rispettivi regolamenti. Non sono ammesse questioni pregiudiziali, sospensive, per il non passaggio all'esame degli articoli o per il rinvio in Commissione. L'Assemblea, a richiesta dei proponenti, esamina esclusivamente gli emendamenti respinti dalla Commissione, ovvero presentati dalla Commissione medesima. Tutte le votazioni si effettuano a scrutinio palese.

3. Dopo l'approvazione da parte di una Camera ed entro il termine stabilito dal Presidente, la Commissione riferisce all'altra Assemblea anche in merito alle modificazioni eventualmente introdotte. È fatta salva la presentazione di nuovi emendamenti in diretta correlazione con le parti modificate.

ART. 3.

1. Il disegno di legge costituzionale è approvato da ciascuna Camera in seconda deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti e sottoposto a *referendum* popolare entro tre mesi dalla pubblicazione.

2. È promulgata la legge costituzionale se nel *referendum* popolare sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi.

ART. 4.

1. Con la pubblicazione delle disposizioni legislative approvate ai sensi della presente legge, ovvero in caso di scioglimento di una o di entrambe le Camere, cessano le funzioni della Commissione che è sciolta di diritto.

ART. 5.

1. Per la modificazione delle leggi costituzionale od ordinarie, approvate secondo quanto stabilito dalla presente legge, si osservano le norme di procedura rispettivamente previste dalla Costituzione.

ART. 6.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico, in parti uguali, del bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.